



COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to STEFANI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ALFIDI LUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addi 12-05-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Baldessari Franca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Addi 27-04-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Baldessari Franca

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addi 12-05-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Baldessari Franca



OGGETTO:

IUC - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19:30** nella Sede Municipale in seduta di **Prima convocazione**, sotto la presidenza del **VICESINDACO STEFANI STEFANO** e la partecipazione del Segretario Comunale **DOTT. ALFIDI LUIGI**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

GUGLIELMI CLAUDIO	Assente
STEFANI STEFANO	Presente
TOLDO ENRICO	Assente
AGOSTINI GIULIO	Presente
PRETTO LORIS	Presente
MARANGONI GIO MARIA	Presente
LORENZI FRANCESCA	Presente
LORENZI MIRKO	Presente
TOLDO ALBERTO	Presente
SARTORI CLAUDIO	Assente
SERAFINI ROBERTA	Presente

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Sartori Anna.

Presenti 8 - Assenti 3

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data 05-04-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to CALGARO LUCIA

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data 05-04-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to CALGARO LUCIA

Il Vice Sindaco illustra il contenuto della deliberazione

Senza dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- il comma 676 fissa l'aliquota della TASI nella misura del 1 per mille con la possibilità di ridurla fino all'azzeramento e per l'anno 2014, un'aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;
- il comma 677 pone comunque un vincolo in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- il comma 731 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Richiamato il D.L. 6/3/2014 n.16 riguardante alcune disposizioni urgenti in materia di finanza locale, che in materia di TASI ha stabilito che:

- per gli anni 2014 e 2015 le aliquote TASI possono superare i limiti di cui al sopra citato comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che le maggiori risorse siano destinate a finanziare detrazioni di imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e unità immobiliari equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. E' stata inoltre estesa l'esenzione TASI alle tipologie di immobili di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 504/1992, previste in materia di IMU.

RILEVATO CHE L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dalla legge 208/15, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 682 punto b) della Legge n.147/2013 e in base a quanto previsto dal citato Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della IUC relativamente alla TASI, è necessario indicare per l'anno 2016, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;

Visto l'allegato prospetto riportante l'elenco delle spese previste nel bilancio di previsione 2016 in corso di approvazione relative ai servizi indivisibili individuati e che dovranno essere coperte con il tributo TASI, allegato sub. A);

Rilevato che il comma 676 della Legge n. 147/2013 attribuisce alla competenza consiliare la determinazione dell'aliquota TASI;

Ritenuto di prevedere per l'anno 2016 l'applicazione della TASI con aliquota dell' 2,50 per mille per tutte le tipologie di immobili, comprese le aree fabbricabili, azzerando l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (già esenti ai fini IMU, in quanto comune montano) e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esenti ai fini IMU a decorrere dal 1° gennaio 2015);

Dato atto che con l'applicazione dell'aliquota TASI proposta per il 2016 i limiti di cui al comma 677, art. 1 della Legge 147/2013 e successivamente modificati sono rispettati come di seguito dimostrato:

- Abitazioni principali e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9 : Aliquota IMU 4 per mille + aliquota TASI 2,00 per mille = Aliquota totale 6,00 per mille (pari all'aliquota massima 6 per mille);
- Immobili diversi escluse abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi fabbricati in cat. D, comprese aree fabbricabili: aliquota IMU 8,1 per mille + Aliquota TASI 2,50 per mille = Aliquota totale 10,60 per mille (pari all'aliquota massima 10,6 per mille);
- Immobili accatastati in cat. D: aliquota IMU 7,6 per mille + Aliquota TASI 1,50 per mille = Aliquota totale 9,10 per mille (inferiore all'aliquota massima 10,6 per mille);

Richiamato l'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2 del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con Legge 208/2015 art. 1 comma 14 lettera e), si anticipa al 14 ottobre di ciascun anno il termine per l'invio tempestivo, da parte di ciascun comune, delle delibere relative alla TASI (regolamento, aliquote e detrazioni) mediante l'inserimento, per via telematica, nel Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano:

Presenti: n.8
Astenuiti: n.2
Votanti: n.6
Favorevoli:n. 6
Contrari: n. //

DELIBERA

1. di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI sono quelli riportati nell'allegato sub. A), parte integrante della presente deliberazione;
2. di fissare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni TASI:
 - Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A1,A/8 e A/9: aliquota 2,00 per mille;
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214: aliquota zero;
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota zero;
 - Immobili diversi comprese le aree fabbricabili: aliquota 2,50 per mille.
 - Immobili accatastati in cat. D: aliquota IMU 7,6 per mille + Aliquota TASI 1,50 per mille = Aliquota totale 9,10 per mille (inferiore all'aliquota massima 10,6 per mille);
Nel caso di immobili occupati da soggetto diverso del possessore: la TASI è dovuta per il 10% dall'occupante, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. di dare atto che con l'applicazione dell'aliquota TASI proposta per il 2016, i limiti di cui all'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013, sono rispettati;
4. di dare atto che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il pagamento dell'IMU, come stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina della IUC;
5. di dare atto che il gettito lordo del tributo per l'anno 2016 è previsto in €. 75.634,46;

Con la seguente votazione:

Presenti: n.8
Astenuiti: n.2
Votanti: n.6
Favorevoli:n.6
Contrari: n. //

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

